

Legge
sull'assistenza e cura a domicilio
(del 16 dicembre 1997)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa popolare generica per il promovimento delle cure extraospedaliere e dei servizi a domicilio (iniziativa Spitex) del 28 gennaio 1991,
- visti il messaggio 31 agosto 1994 n. 4287 del Consiglio di Stato e il rapporto 11 novembre 1997 n. 4287 R1 della maggioranza della Commissione speciale in materia sanitaria,
- richiamati la Costituzione cantonale e la legge sull'iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1954,

d e c r e t a :

TITOLO I
Parte generale

A. Scopo

Art. 1 ¹La presente legge ha lo scopo di:

- a) permettere ad ogni persona domiciliata o dimorante nel Cantone di ricevere cure e assistenza a domicilio;
- b) coordinare le risorse disponibili sul territorio.

²L'offerta di cure e assistenza a domicilio è sussidiaria rispetto alle risorse personali e familiari degli utenti.

B. Beneficiari

Art. 2 ¹La persona singolarmente, o le comunità domestiche per un loro membro, compatibilmente con le risorse esistenti sul territorio, possono beneficiare dell'assistenza e della cura a domicilio ai sensi di questa legge per malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari.

²Le prestazioni avvengono nel rispetto dei diritti individuali sanciti dagli art. 5 e segg. della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, del 18 aprile 1989.

C. Definizioni

I. Prestazioni:

1. di assistenza e cura a domicilio

Art. 3 ¹L'assistenza e la cura a domicilio consistono nelle prestazioni temporanee o durature, preventive o riabilitative, eseguite presso l'abitazione dell'utente e finalizzate a mantenervelo.

²In particolare, sono considerate prestazioni di assistenza e cura a domicilio:

- a) le cure medico-terapeutiche;
- b) le cure di base;
- c) gli aiuti di economia domestica;
- d) la consulenza igienica, sanitaria e sociale;
- e) l'informazione e l'attivazione delle risorse disponibili sul territorio;
- f) l'educazione e la prevenzione sanitaria.

2. di supporto all'assistenza e cura a domicilio

Art. 4 Sono considerate prestazioni di supporto dell'assistenza e cura a domicilio (di seguito: prestazioni di supporto) quelle che, pur non essendo eseguite direttamente presso l'abitazione dell'utente, ne favoriscono la permanenza a domicilio.

3. Aiuti diretti

Art. 5 È considerato aiuto diretto il contributo finanziario versato all'utente e destinato all'organizzazione di soluzioni individuali di sostegno o d'abitazione.

II. Fornitori di prestazioni

Art. 6 ¹Sono considerati Servizi di assistenza e cura a domicilio (in seguito: SACD) gli enti che offrono prevalentemente le prestazioni di assistenza e cura a domicilio previste dall'art. 3.

²Sono considerati Servizi d'appoggio gli enti che offrono prevalentemente prestazioni di supporto.

³È considerata volontario ai sensi di questa legge la persona che di propria volontà partecipa, direttamente

o per il tramite di un'associazione, all'offerta delle prestazioni previste dagli art. 3 e 4, senza ricavarne alcun profitto.

D. Competenze

I. Cantone

Art. 7¹ Il Gran Consiglio:

- a) discute, ogni 4 anni, i principi generali della pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e li approva oppure li rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato; la presentazione per il voto di emendamenti è esclusa;
- b) in caso di rinvio totale o parziale, il Consiglio di Stato deve modificare la pianificazione degli interventi nel senso indicato dalla discussione parlamentare;
- c) decide sui ricorsi dei Comuni in materia di pianificazione;
- d) concede i sussidi per le spese di investimento per importi superiori ai 500'000 franchi.

²Il Consiglio di Stato, tenuto conto delle specifiche realtà locali:

- a) elabora in collaborazione con i Comuni e gli enti interessati una pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e la sottopone al Gran Consiglio;
- b) coordina le attività di assistenza e cura a domicilio, comprese quelle erogate da enti istituiti sulla base di altre leggi;
- c) riconosce gli Enti e le prestazioni ai sensi di questa legge e stipula o ratifica le relative convenzioni;
- d) decide, in caso di divergenze tra i Comuni, la forma istituzionale del SACD;
- e) concede i sussidi per le spese di investimento inferiori ai fr. 500'000.--, per le spese d'esercizio e quelle di cui all'art. 39;
- f) concede gli aiuti diretti previsti dagli art. 5 e 40;
- g) può promuovere, sussidiare e partecipare alla gestione di servizi e programmi di assistenza e cura a domicilio sperimentali;
- h) assicura, in collaborazione con gli enti interessati, la formazione del personale necessario e sostiene quella dei volontari;
- i) esegue a intervalli regolari una valutazione dei risultati dell'attività degli enti sussidiati, sia dal profilo sociosanitario che dal profilo economico;
- l) vigila sulla corretta applicazione della presente legge;
- m) esercita qualsiasi altra competenza non espressamente delegata ad altro ente;
- n) presenta al Gran Consiglio, nell'ambito dei rendiconti annuali, un conto dettagliato della spesa "conto spitex".

³Il Consiglio di Stato designa le unità amministrative a lui subordinate, competenti per l'esecuzione e la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, alle quali può anche delegare propri compiti.

⁴Il compito di coordinamento di cui al cpv. 2 lett. b) può essere delegato ad enti esterni attivi nel settore dell'assistenza e cura a domicilio.

II. Comuni

Art. 8 I Comuni:

- a) partecipano all'elaborazione della pianificazione dell'assistenza e cura a domicilio al fine di adattarla alla realtà locale;
- b) all'interno del proprio comprensorio garantiscono l'offerta delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio secondo una delle forme istituzionali previste dalla presente legge;
- c) possono definire eventuali progetti specifici o supplementari per il proprio comprensorio, il cui finanziamento avviene in modo distinto;
- d) partecipano alla copertura del fabbisogno finanziario dei SACD e dei servizi d'appoggio nei limiti previsti dalla presente legge.

TITOLO II

Caratteristiche e organizzazione dei servizi

A. Definizione dei comprensori

Art. 9 Il Consiglio di Stato, nell'ambito della pianificazione e in collaborazione con gli enti interessati, per garantire un intervento efficace, efficiente e coordinato, stabilisce i comprensori dei SACD (di seguito comprensori).

B. Requisiti per il riconoscimento dei SACD

I. Forma istituzionale

1. In generale

Art. 10 ¹I SACD possono essere organizzati nella forma:

- dell'associazione ai sensi degli art. 60 e ss. del Codice civile svizzero;
- della convenzione tra un Comune che gestisce direttamente un SACD e altri Comuni;

- del consorzio di Comuni.

²Per ogni comprensorio viene riconosciuto un solo SACD, che deve assumersi il servizio per l'intera zona.

2. Requisiti particolari

a) Associazioni

Art. 11 ¹Per essere riconosciute ai sensi della presente legge, le associazioni gerenti un SACD devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) non avere scopo di lucro;
- b) partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio;
- c) assicurare ai Comuni un'adeguata rappresentanza in seno ai propri organi;
- d) avere stipulato una convenzione con la maggioranza dei Comuni del comprensorio.

²L'associazione perde il riconoscimento al momento in cui non sono più soddisfatte le condizioni previste da questo articolo o più della metà dei Comuni del relativo comprensorio hanno disdetto la convenzione.

³La decisione con la quale viene revocato il riconoscimento interviene non appena sia stato riconosciuto un nuovo ente.

b) Comune polo

Art. 12 ¹La stipulazione e la disdetta della convenzione con un Comune polo è retta dalla Legge organica comunale.

²La convenzione e l'eventuale disdetta deve essere ratificata dal Consiglio di Stato, sentito l'avviso del Dipartimento competente per l'applicazione della presente legge.

³In caso di disdetta della convenzione da parte di più della metà dei Comuni del comprensorio, valgono, per analogia, le norme dell'art. 11 cpv. 2 e 3.

c) Consorzi di Comuni

Art. 13 ¹L'istituzione, la gestione e lo scioglimento di un consorzio di Comuni sono regolati dalla Legge sul consorzio dei comuni.

²Per l'approvazione dello Statuto e la ratifica della decisione di scioglimento deve essere sentito anche l'avviso del Dipartimento competente per l'applicazione della presente legge.

3. Rappresentanza del Cantone

Art. 14 Al Cantone deve essere assicurata la possibilità di essere rappresentato nell'organo amministrativo dei SACD.

II. Campo di intervento

1. In generale

Art. 15 ¹Per essere riconosciuto, il SACD deve offrire almeno le prestazioni di cui all'art. 3; esso deve inoltre offrire un numero adeguato di posti di pratica per la formazione del personale.

²Esso rende operativi i progetti specifici e supplementari di cui all'art. 8 lett. c).

³Previa stipulazione della relativa convenzione, il SACD può delegare l'esecuzione di determinati servizi ad enti esterni.

2. Rapporti con altri enti

Art. 16 ¹Nell'ambito della pianificazione cantonale, per ottimare i rapporti con altri enti operanti sul territorio, il SACD conclude le convenzioni necessarie per definire la distribuzione dei compiti e degli oneri finanziari.

²Resta salva la legislazione in materia di assicurazione malattia.

III. Organizzazione

1. Rapporto d'impiego

Art. 17 Nei SACD il rapporto d'impiego con il personale è retto dal diritto privato.

2. Direzione

Art. 18 Ogni SACD nomina un/a responsabile qualificato/a e ne determina i compiti.

3. Zone di intervento

Art. 19 ¹I SACD suddividono il proprio comprensorio in zone di intervento tenendo conto della situazione geografica, demografica e dell'ubicazione di infrastrutture sanitarie. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

²Ogni zona di intervento è dotata di un'unità operativa.

4. Unità operativa

a) Principio

Art. 20 ¹L'unità operativa è costituita da un'équipe polivalente composta almeno da operatori/trici appartenenti ad ognuna delle seguenti categorie professionali:

- infermiere/a;
- aiuto familiare;
- ausiliario/a dell'assistenza a domicilio.

²Allo scopo di favorire l'impiego ottimale delle risorse e dei servizi sul territorio, il SACD può concludere convenzioni o accordi con altri operatori sanitari, enti o associazioni allo scopo di assicurarsi il loro intervento al domicilio dell'utente e/o l'accesso alle strutture ambulatoriali.

b) Funzionamento

Art. 21 L'unità operativa è diretta da un/a capo-équipe che vigila affinché gli interventi dei vari operatori avvengano in modo coordinato e razionale.

5. Modalità di intervento

Art. 22 ¹Il/La capo-équipe, tenuto conto dei bisogni e delle richieste dell'utenza e delle priorità di intervento, decide sulla presa a carico degli utenti.

²Egli/Ella sovrintende affinché sia concluso un accordo con l'utente, che preveda una presa a carico globale e affinché questa venga costantemente aggiornata.

³L'unità operativa deve garantire le prestazioni essenziali e le possibilità di intervento in caso di complicazioni o di emergenza.

6. Coinvolgimento del volontariato

Art. 23 ¹L'unità operativa associa, dove possibile, il volontariato nella distribuzione delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di appoggio. Deve essere assicurata la qualità dell'intervento.

²A questo scopo il SACD conclude con il/la volontario/a direttamente o per il tramite di un'organizzazione, un accordo che definisca i compiti, le modalità e la durata dell'intervento e il rimborso delle spese vive sostenute.

C. Requisiti per il riconoscimento dei servizi d'appoggio

Art. 24 ¹I servizi d'appoggio, per essere riconosciuti, non devono avere scopo di lucro e devono partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio.

²I servizi d'appoggio possono pure essere gestiti direttamente da uno o più Comuni, rispettivamente da un SACD.

D. Revoca del riconoscimento

Art. 25 Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento qualora venissero a mancare le condizioni stabilite dalla presente legge, dalla decisione di riconoscimento o dalla convenzione oppure in caso di gravi irregolarità nella gestione.

TITOLO III Finanziamento e sussidi Capitolo I Disposizioni comuni

A. In generale

1. Principio della sussidiarietà

Art. 26 ¹Per il finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio, possono essere concessi:

- a) contributi al fabbisogno d'esercizio;²⁾³⁾
- b) sussidi per progetti specifici o supplementari (art 8. lett. c);
- c) sussidi per gli investimenti e per casi particolari;
- d) aiuti diretti.

²Le sovvenzioni possibili secondo la presente legge sono sussidiarie rispetto a quelle previste da altre leggi cantonali e federali. Per lo stesso beneficiario, il totale dei sussidi comunali, cantonali e federali non può superare il limite massimo previsto dalla presente legge.

2. Principi di sussidio

Art. 27 ¹Fatta eccezione per gli aiuti diretti, i sussidi possono essere concessi unicamente a persone

giuridiche.

²Per i SACD, prestazioni eccedenti quelle previste dall'art. 3 sono sussidiate solo se conformi alla pianificazione o nell'ambito di quanto statuito dagli art. 8 lett. c) e 36.

³Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti, i criteri determinanti per la commisurazione del sussidio e per l'adeguamento della spesa preventivata all'evoluzione del rincaro.

B. Requisiti per il sussidiamento

Art. 28 ¹I contributi al fabbisogno d'esercizio e i sussidi sono concessi a Comuni, Consorzi, associazioni o altri enti riconosciuti ai sensi della presente legge (in seguito: enti sussidiati).⁴⁾⁵⁾

²Contributi e sussidi sono concessi unicamente se l'ente sussidiato offre prestazioni conformi alla legge e a quanto stabilito dalla pianificazione e collabora alla realizzazione degli scopi della presente legge.

³L'ente sussidiato deve mettere a disposizione del Dipartimento i dati per l'elaborazione della pianificazione e per le verifiche necessarie.

C. Contributi degli utenti

Art. 29 ¹Gli enti sussidiati sono tenuti a prelevare un contributo dall'utente.

²Per le prestazioni di assistenza e cura a domicilio, il contributo è commisurato alle condizioni finanziarie (reddito e sostanza) dell'utente e delle persone viventi nella stessa comunità domestica ed è stabilito da un tariffario elaborato dagli enti sussidiati ed approvato dal Consiglio di Stato.

³Per i redditi e la sostanza più elevati, il contributo può essere pari al costo della prestazione.

⁴Al SACD è riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all'obbligo di assistenza ai sensi del CCS.

⁵La consulenza igienica, sanitaria e sociale in materia di maternità e infanzia in età prescolastica è gratuita.

D. Verifica dei bilanci e preventivi

Art. 30 ¹Gli enti sussidiati devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato, i conti d'esercizio, i bilanci patrimoniali e il preventivo d'esercizio dell'anno successivo.

²Il Consiglio di Stato definisce le modalità e la documentazione richiesta e può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni contabili.

E. Restituzione del sussidio

Art. 31 Per la restituzione del sussidio si applicano le norme previste dalla legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994.

Capitolo II Spese per investimenti

Ammontare dei sussidi

Art. 32⁶⁾⁷⁾ Per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'acquisto di locali necessari per l'offerta delle prestazioni di cui agli art. 3 e 4 il Cantone concede un sussidio fino ad un massimo del 70%.

Capitolo III Spese d'esercizio e di acquisto di attrezzature⁸⁾

I. SACD

1. Principio

Art. 33⁹⁾¹⁰⁾ ¹Il finanziamento del fabbisogno dei SACD riconosciuti ai sensi della legge è assicurato da tutte le entrate d'esercizio e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni dall'altra.

²Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti all'ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e degli accordi tariffali vigenti.

³Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all'ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

⁴La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

2. Istanza di compensazione

Art. 33a¹¹⁾¹²⁾ ¹Il Consiglio di Stato, sentito il parere dei SACD, designa un'istanza di compensazione che riceve in pagamento i contributi del Cantone e dei Comuni e versa al SACD l'importo corrispondente al

contributo globale stabilito dal Consiglio di Stato.

²Ulteriori modalità di pagamento, in particolare quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento.

3. Determinazione del contributo globale¹³⁾

Art. 34¹⁴⁾¹⁵⁾ ¹ Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) i contributi corrisposti dagli utenti secondo l'art. 29;
 - b) le partecipazioni degli assicuratori malattia;
 - c) le prestazioni assicurative particolari, quali quelle previste dalle leggi sull'AVS, sull'AI e sulle PC;
 - d) ...¹⁶⁾
 - e) ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento.
- ² ...¹⁷⁾

4. Ripartizione del contributo globale¹⁸⁾

Art. 35¹⁹⁾²⁰⁾ ¹ I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi globali di cui all'art. 34, ripartiti nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d'imposta cantonale.

² Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.

³ ...²¹⁾

⁴ ...²²⁾

⁵ I Comuni del comprensorio si ripartiscono inoltre l'eventuale disavanzo del SACD non coperto dalle riserve, se le spese che lo hanno determinato sono state approvate nell'ambito dei preventivi.

II. Progetti specifici secondo l'art. 8 lett. c)

Art. 36²³⁾²⁴⁾ ¹ Il Cantone può partecipare al finanziamento di progetti specifici o supplementari decisi da singoli enti per il proprio comprensorio in base all'art. 8 lett. c) con un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato.

² Il contributo fisso non può superare il 25% dell'importo stanziato dai Comuni del comprensorio interessato per il progetto specifico; il Cantone subsidia unicamente progetti autorizzati nell'ambito della pianificazione.

³ Il finanziamento di questi progetti non può essere accollato ai servizi di altri comprensori senza il loro accordo.

III. Servizi d'appoggio

1. Principio

Art. 37²⁵⁾²⁶⁾ ¹ Il finanziamento dei servizi d'appoggio necessari al conseguimento degli scopi della legge e coerenti con gli indirizzi della pianificazione cantonale è assicurato da tutte le entrate d'esercizio e dal contributo fisso composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni dall'altra.

² Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione del Consiglio di Stato.

2. Determinazione e ripartizione²⁷⁾

Art. 38²⁸⁾²⁹⁾ ¹ Alla determinazione del contributo fisso e alla ripartizione dello stesso tra Cantone e Comuni si applicano per analogia gli articoli 34 e 35.

² Nel calcolare il contributo fisso il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) i contributi corrisposti dagli utenti secondo l'art. 29;
- b) eventuali sussidi federali;
- c) ogni altro ricavo stabilito dal Regolamento.

Capitolo IV Sussidi particolari

Sussidi particolari

Art. 39 ¹ Il Cantone può subsidiare, nell'ambito dell'assistenza e cura a domicilio e nei limiti posti dall'art. 26, le attività conformi alla pianificazione distribuite da enti pubblici o privati di interesse generale e senza scopo di lucro.

² È comunque escluso un subsidiamento dell'attività individuale di assistenza e cura prestate direttamente presso l'abitazione dell'utente da parte di membri e operatori/trici di detti enti, oltre a quanto previsto agli art. 15 cpv. 3 e 34 cpv. 3.

³ Il sussidio viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate.³⁰⁾³¹⁾

⁴Il regolamento d'applicazione stabilisce i requisiti e la procedura per l'ottenimento del sussidio.

Capitolo V Aiuti diretti

Aiuti diretti

Art. 40 ¹Il Cantone concede gli aiuti diretti di cui all'art. 5.

²Il sussidio ammonta ad un massimo del 75% delle spese riconosciute e documentabili.

TITOLO IV Rimedi di diritto

A. In materia di pianificazione

Art. 41 ¹La pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio è adottata dal Consiglio di Stato e intimata a tutti i Comuni del Cantone.

²Contro i contenuti e le modalità di adozione della pianificazione, i Comuni, singolarmente o collettivamente, hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio nel termine di 30 giorni. Le decisioni del Gran Consiglio sono definitive.

³La procedura è regolata dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

B. Contro le decisioni del Dipartimento e dei SACD

Art. 42³²⁾ Contro le decisioni del Dipartimento e del SACD è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

A. Disposizioni abrogate

Art. 43 Con l'entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti norme:

- gli articoli 12 e 13 della Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963;
- gli articoli 7 cpv. 1 lett. e), 7 cpv. 2 e 14 della Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979;
- gli art. 2 lett. d) e f), 3 e 7 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973.

B. Disposizioni transitorie

Art. 44 ¹Il Consiglio di Stato stabilisce il termine entro il quale i Servizi di aiuto domiciliare attualmente esistenti devono conformarsi alla nuova legge per potere beneficiare del sussidiamento.

²In deroga alla Legge sul consorzio dei Comuni, il Consiglio di Stato può sciogliere con decreto governativo i Consorzi esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

³In caso di scioglimento del rapporto di impiego per mancata conferma o soppressione della funzione dovuti alla riorganizzazione dei Servizi secondo i comprensori stabiliti in base all'art. 9 della presente legge e di conseguente riassunzione presso uno dei SACD costituiti, decade il diritto del personale a indennità d'uscita o rendite dovute alla mancata conferma o alla soppressione della funzione. Ciò vale anche in caso di ingiustificato rifiuto di un posto di lavoro offerto dai nuovi SACD o di ingiustificata mancata partecipazione al relativo concorso.

C. Valutazione legislativa

Art. 45³³⁾ Ogni quattro anni, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un rapporto di valutazione dei risultati dell'attività degli enti sussidiati e delle conseguenze sulle finanze comunali.

D. Entrata in vigore

Art. 46 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. ³⁴⁾

Note:

- 1) Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 574.
- 2) Lett. modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 3) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
- 4) Cpv. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 5) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
- 6) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 7) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
- 8) Titolo modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 9) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 10) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
- 11) Art. introdotto dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 12) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
- 13) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 14) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 15) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
- 16) Lett. abrogata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
- 17) Cpv. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
- 18) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 19) Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedente modifica: BU 2001, 257.
- 20) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
- 21) Cpv. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
- 22) Cpv. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.
- 23) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 24) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
- 25) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 26) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
- 27) Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 28) Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 29) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.
- 30) Cpv. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 257.
- 31) Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

- 32) Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.
- 33) Errata corrige: BU 2000, 76.
- 34) Entrata in vigore: 5 febbraio 1999 - BU 1999, 25; BU 1999, 35.